

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 ottobre 1965, in Modena, presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Modena,

tra

l'Associazione Industriali stessa in persona del sig. Gino Maglioli, Capo della sezione alimentari, assistito dal dott. Giorgio Saltini in nome e per conto delle seguenti Aziende:

- VILLANI Com. GIUSEPPE & F. - Castelnuevo Rangone;
- MONTORSI FRANCESCO - Casinalbo;
- MONTORSI F.LLI - Mirandola;
- GIBERTI & BONELLI - Carpi;
- SALUMIFICIO MODENESE - Savignano;
- CORBINI PELLEGRINO - Spilamberto;
- FINI Com. TELESFORO - Modena;
- BARTI ALCISA - Montale Rangone;

la FILZIAT-COIL, Sindacato provinciale di Modena, in persona del sig. Vittorio Prandini,

la PULPIA-CISL, Sindacato provinciale di Modena, in persona del sig. William Arletti,

la UILIA-UIL, Sindacato provinciale di Modena, in persona del sig. Giancarlo Dotti,

In nome e per conto delle maestranze dipendenti dalle predette Aziende,

si è convenuto quanto segue in applicazione dell'art. 1, parte IV comune, del c.c.n.l. 23 novembre 1963.

1) - A partire dal 1° giugno 1965 il premio in atto verrà elevato a L. 50 orarie. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre detto premio sarà di L. 54 orarie.

2) - Per gli impiegati verrà comunque garantito, a titolo di premio di produzione oltre alle paghe basi tabellari, un importo mensile corrispondente alle somme orarie sopra dette.

✓.

3) - Il presente accordo scadrà il 31 ottobre 1966 con l'impegno conseguente delle parti stipulanti di rinnovarlo secondo le norme dell'art. 1, parte IV, del c.c.n.l. 23 novembre 1963.

4) - Le parti convengono di costituire una commissione tecnica paritetica avente il compito specifico di ricercare i criteri e gli elementi necessari ad istituire nell'Asianda - tenute presenti le caratteristiche tecniche e della produzione proprie dell'Asianda stessa - il premio di produzione collegato ad elementi obiettivi.

Detta commissione, formata di 6 membri (3 per parte) inizierà i suoi lavori 15 giorni prima della scadenza del presente accordo.

5) - La istituzione del premio di produzione collegato ad elementi obiettivi di cui al punto precedente comporterà l'annullamento dell'importo orario di maggiorazione del premio precedentemente in atto (pari a L. 9) stabilito dal presente accordo. In tal caso il periodo produttivo di riferimento sarà l'anno 1964.

6) - Si intende inoltre fin d'ora che detto premio, in atto precedentemente, farà parte del premio di produzione collegato ad elementi obiettivi.

7) - Quanto sopra salvo diverse determinazioni del rinnovando contratto nazionale del settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

per L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

Giuseppe Galogol
Ubaldo

per La FILZIAT - CGIL

Claudio Vittorio

per La PULPIA - CISL

Stelletti

per La UILIA - UIL

Pinnalesi